PROROGA DI TERMINI E DISPOSIZIONI URGENTI ORDINAMENTALI

Art. 12-bis

Opere di ripristino della officiosità dei corsi d'acqua conseguenti a calamità naturali o dirette a prevenire situazioni di pericolo

Il termine di cui all'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 12 novembre 1996, n, 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, gia' prorogato, da ultimo, dall'articolo 5-bis del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, e' prorogato al 31 dicembre 2005.

Versione in vigore dal 3 agosto 2003, tuttora in vigore · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali
Estremi	Decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 giugno 2003

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/proroga-di-termini-e-disposizioni-urgenti-ordinamentali/art-12-bis-opere-di-ripristino-della-officiosita-dei-corsi-d-acqua-conseguenti-a

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it